

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 267</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, RUSSO GIUSEPPE, ASTONE, NAPOLI, CACCIA,  
MANNINO CALOGERO**

*Presentata il 3 agosto 1983*

**Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1982, n. 270, se ha il merito di avere immesso nei ruoli oltre 100 mila docenti, eliminando, sia pure in parte, la figura del docente precario, ha causato però parecchi scompensi e malumori tra gli insegnanti con nomina dei presidi, i quali pur avendo prestato per tanti anni un lodevole servizio nella scuola, si sono visti privati di una giusta immissione nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982. Si tratta di professori validi che hanno solo il marchio di avere ricevuto una nomina di supplenza, firmata dai presidi e non dai provveditorati.

Senza dubbio ci si trova di fronte ad una palese ingiustizia in quanto questi professori hanno fattivamente partecipato alle riunioni degli organi collegiali, hanno proceduto alla valutazione degli alunni, hanno fatto parte delle commissioni di esame, svolgendo tutti i compiti indispen-

sabili per un buon andamento della scuola, sottoponendosi altresì a tutte le responsabilità di natura didattica ed amministrativa alla pari dei loro colleghi già immessi nei ruoli.

È giusto quindi che questa categoria di professori, come pure i docenti esclusi che hanno prestato servizio nei corsi CRA-CIS, popolari e nei CSP, vengano presto « recuperati » per sanare quella palese ingiustizia che come si è rilevato ha creato parecchi malumori negli interessati ed in tutti gli ambienti scolastici e sociali.

Questa proposta di legge che è giusto e doveroso ripresentare dal momento che non è stato possibile discutere prima a causa dello scioglimento anticipato della Camera si compone di sette articoli ed ha quale obiettivo prioritario quello di immettere, a partire dal 10 settembre 1982, nei ruoli gli insegnanti abilitati supplenti e gli idonei nei precedenti concorsi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il personale docente ed educativo nominato supplente annuale nell'anno scolastico 1981-1982, fornito di abilitazione all'insegnamento per cui ha prestato servizio è immesso nei ruoli in data decorrente dal 10 settembre 1982.

Sono parimenti immessi nei ruoli, con la stessa decorrenza, gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado già abilitati, che abbiano svolto servizio per un biennio in qualità di supplenti temporanei con nomina dei presidi nel sessennio antecedente il 10 settembre 1982 o che abbiano conseguito l'abilitazione nel corso delle sessioni riservate di esami, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

## ART. 2.

Il personale di scuola materna ed elementare che abbia conseguito nei concorsi a cattedra una votazione non inferiore ai sette decimi e che abbia svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi con nomina dei direttori didattici, nelle scuole materne e primarie, anche se parificate, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1982 è immesso nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

Sono altresì immessi nei ruoli gli insegnanti delle scuole elementari parificate con almeno due anni di servizio continuativo, anche se sforniti del titolo di idoneità nei concorsi, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1982.

Sono parimenti immessi nei ruoli gli insegnanti di scuole materne che abbiano conseguito almeno due abilitazioni nei concorsi.

## ART. 3.

Gli insegnanti dei corsi CRACIS, popolari di tipo A, B, C e C speciale, dei corsi popolari estivi e festivi, quelli delle discipline speciali e dei corsi di perfezionamento culturale per materia, che abbiano svolto un corso completo nell'anno scolastico 1980-1981, riconfermati dai provveditori nell'anno scolastico 1981-1982, sono immessi nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

## ART. 4.

Gli insegnanti di educazione fisica, attività ginnico-sportiva, educazione musicale e attività musicali che abbiano due anni completi di servizio compiuto nel sessennio antecedente al 10 settembre 1982, sono immessi nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

## ART. 5.

I docenti sforniti di abilitazione, nominati supplenti dai provveditori nell'anno scolastico 1981-1982 e che abbiano prestato servizio in un altro anno scolastico per almeno 180 giorni, saranno immessi nei ruoli a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui avranno conseguito l'abilitazione, mediante concorso che sarà indetto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

Il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado, fornito di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado può chiedere il passaggio per la direzione di istituti di secondo grado in cui viene insegnata la disciplina per cui l'insegnante è abilitato.

**ART. 7.**

Il personale di concetto, esecutivo e ausiliario, magazzinieri, guardarobieri che abbiano svolto un anno di servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina dei provveditori o dei capi di istituto o direttori didattici saranno immessi nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.